

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06434

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 540 del 14/07/2021

Firmatari

Primo firmatario: [MARTINCIGLIO VITA](#)
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/07/2021

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
SUT LUCA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/07/2021
TERZONI PATRIZIA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/07/2021
FRACCARO RICCARDO	MOVIMENTO 5 STELLE	14/07/2021
FEDERICO ANTONIO	MOVIMENTO 5 STELLE	14/07/2021
ALEMANNO MARIA SOAVE	MOVIMENTO 5 STELLE	14/07/2021

Commissione assegnataria

Commissione: [VI COMMISSIONE \(FINANZE\)](#)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/07/2021

Stato iter: **15/07/2021**

	Partecipanti allo svolgimento/discussione	
ILLUSTRAZIONE		15/07/2021
Resoconto SUT LUCA	MOVIMENTO 5 STELLE	
RISPOSTA GOVERNO		15/07/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)	
REPLICA		15/07/2021
Resoconto SUT LUCA	MOVIMENTO 5 STELLE	

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/07/2021

SVOLTO IL 15/07/2021

CONCLUSO IL 15/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06434

presentato da

MARTINCIGLIO Vita

testo di

Mercoledì 14 luglio 2021, seduta n. 540

MARTINCIGLIO, SUT, TERZONI, FRACCARO, FEDERICO e ALEMANNI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto-legge «Rilancio») ha introdotto, all'articolo 119, una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici; l'articolo 121 del medesimo decreto prevede la possibilità, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione;

la legge di bilancio 2021 ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 e, per determinate fattispecie, al 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, introducendo ulteriori rilevanti modifiche alla disciplina che regola l'agevolazione;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali; prevede inoltre la detrazione del 110 per cento per interventi effettuati dai condomini per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

da ultimo, il decreto-legge n. 77 del 2021, all'articolo 33, ha disposto semplificazioni nella disciplina del Superbonus, estendendo il novero degli interventi ammissibili e migliorando in misura significativa l'accessibilità del beneficio;

l'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2021 dispone che: «l'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea»;

la Commissione europea con la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 22 giugno 2021 ha espresso una valutazione positiva sul Pnrr dell'Italia; il Consiglio ha dato il via libera al prefinanziamento, pari al 13 per cento dell'importo totale –:

quale sia l'effettiva tempistica per la definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea delle misure recanti le proroghe in materia di «Superbonus 110 per cento» citate in premessa.
(5-06434)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 luglio 2021

nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-06434

In data 14 luglio 2021 è prevenuta l'interrogazione parlamentare a risposta immediata in Commissione Finanze riguardante gli elementi di cui all'oggetto, nella quale si chiedono elementi informativi in merito ai tempi di definitiva approvazione del PNRR da parte della Unione Europea, tenuto conto che tale approvazione, specificatamente prevista dall'articolo 1, comma 74, legge n. 178 del 2020, condiziona

l'efficacia delle proroghe previste per il Superbonus, cessione del credito e sconto in fattura (commi 66-72), «alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea», fermi restando gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti nel PNRR.

Al riguardo si fa presente che tale approvazione del PNRR da parte del Consiglio Ecofin Unione Europea è avvenuta in data 13 luglio 2021.